# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Venerdì 20 gennaio | Numero 16



SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1996 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, e del ministro dell'agricoltura;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 128;

Sentita la seconda sezione del Consiglio Superiore delle acque nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale numero 454 del 28 marzo 1919, l'impianto proposto dall'Ingegnere Trona Vittorio di Orbetello a Capalbio con utilizzazione della torba del giacimento di Burano (provincia di Grosseto); per la produzione di energia elettrica mediante un macchinario della potenza installata di 4000 kw, con funzionamento normale di 3000 kw, e per il ricupero dei sottoprodotti; solfato ammonico e catrame,

Art. 2.

La sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di 20 anni nella misura massima di lire centocinquanta (L. 150) per kw installato, ed è ripartita in due quote, delle quali una fissa per l'impianto di lire novanta (L. 90) per kw installato, ed una mobile per l'esercizio di centesimi due (cent. 2) per kwh prodotto nell'anno, fino ad una produzione massima sovvenzionata di 12 milioni di kwh, risultandone una sovvenzione complessiva annua di lire seicentomila (L. 600.000).

Art. 3.

Alla Ditta Ingegnere Trona Vittorio è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti torbiferi del bacino di Burano-Capalbio in provincia di Grosseto alla zona ed entro i limiti segnati nel piano alla scala 1:12500 dalla Ditta stessa presentato, compresi gli impianti della gestione di Stato che saranno riscattati corrispondendo un prezzo uguale al valore attuale di stima degli impianti e materiali in opera.

La durata della concessione è di anni 20 (venti) a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto di cui all'art. 1 del presente decreto.

La concessione sarà subordinata alle modalità che saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'Ufficio del Genio Civile di Grosseto, d'accordo col Distretto Minerario competente.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della Ditta concessionaria rimanendo a suo carico qualunque spesa onere o responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima, e con obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Art. 4.

E' approvato e reso esecutorio l'annesso Atto d'obbligo, che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto, a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454; per produzione di energia e ricavo di sottoprodotti, e le modalità in base alle quali sarà fissata la data dalla quale comincierà a decorrere la sovvenzione governativa e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza e l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare comportano l'immediata decadenza di ogni diritto della Ditta alla sovvenzione afferente all'esercizio ed agli altri vantaggi accordatile per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenzione accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 e seguenti, a carico del fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

MICHELI — DE NAVA — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

ATTO D'OBBLIGO

al quale sono vincolate la concessione della sovvenzione governativa annua e le altre agevolazioni di cui al decreto legge luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 ed al Decreto Reale 2 maggio 1920 numero 597 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termo elettrico, con utilizzazione di torba da costruirsi a Capalbio, provincia di Grosseto, ai sensi della domanda presentata il 1° giugno 1919 dalla Ditta Ing. Trona Vittorio con sede in Orbetello, rappresentata dallo stesso.

SI PREMETTE

che il Signor Trona Vittorio in data 1° giugno 1919 ha presentato una domanda e relativo progetto di massima, tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale numero 454 del 28 marzo 1919 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termo-elettrico quale risulta dai nuovi progetti presentati in data 19 febbraio 1921 e 19-7-21: della potenza normale installata di 4000 Kw e 3000 Kw funzionanti, atto a trattare trentaseimila (36.000) tonnellate di torba praticamente asciutta all'anno producendo 1850 tonnellate di zolfato ammonico e 1500 tonnellate di catrame e 12.000.000 (dodici milioni) di Kwh:

che la Ditta ha presentato in data 19 febbraio 1921 e 10 luglio 1921 il progetto esecutivo relativo a tale impianto con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzioni e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che il progetto stesso è stato approvato dalla Seconda Sezione del Consiglio Superiore delle Acque costituita ai sensi del decreto legge numero 597 del 2 maggio 1920;

che l'impianto proposto è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Tutto ciò premesso col presente atto d'obbligo si stabiliscono le norme e condizioni alle quali la concessione stessa, nonchè la costruzione di esercizio dell'impianto, debbono essere subordinate.

Art. 1.

*Località e scopo dell'impianto*

L'impianto termo-elettrico sorgerà nella località di Capalbio, provincia di Grosseto. Utilizzerà la torba del bacino Burano-Tagliata producendo energia elettrica con ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.

Art. 2.

*Combustibile*

Il combustibile verrà prelevato dalla parte del giacimento di proprietà dell'Ingegnere Trona Vittorio nonchè delle altre zone dello stesso bacino per le quali la Ditta ha domandato la concessione che le viene accordata con lo stesso decreto che approva il presente atto d'obbligo.

La torba da trattare nell'impianto corrisponde alle seguenti caratteristiche medie:

Umidità della torba praticamente asciutta 25 - 30%

Analisi sul campione essicato -

| | |
|---|---|
| Carbonio fisso | 28.5% |
| Materie volatili | 46,0% |
| Ceneri | 25.5% |
| | 100.0 |
| Azoto | 2.3% |
| Calorie | 3600. |

Art. 3

*Descrizione e scopo dell'impianto*

Come resulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato; l'impianto di utilizzazione di torba si comporrà:

*a*) dei piazzali di deposito, delle vie dei mezzi di trasporto e di manipolazione di combustibile nell' interno dello stabilimento:

*b*) di un gruppo di n. 8 (otto) gassogeni capaci di gassificare otto tonnellate di torba anidra per ora; o di un gruppo di numero 3 (tre) gassogeni (Tipo Torre del Lago) capaci di gassificare una equivalente quantità di torba anidra per ora;

*c*) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas ed il recupero del catrame e dell' azoto, sottoforma di zolfato ammonico;

*d*) dei motori a gas accoppiati agli alternatori per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva normale di 4000 Kw, comprendenti la parte funzionante e la necessaria riserva;

*e*) di tutti gli impianti e accessori, compresi i fabbricati per uffici, depositi servizi di previdenza vari.

Art. 4.

*Opere accessorie*

Gli impianti e le opere relative a:
attraversamenti di strade di accesso, canali di scolo o presa di acqua, teleferiche o ferrovie portabili, binari di raccordo, linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto; tubazione per trasporto di gas ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti ed a completamento degli impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della Ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di leggi vigenti, specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in caso, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto, se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 5.

*Dichiarazione di pubblica utilità*

Tutte le opere principali e completive occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l' esercizio degli impianti e quelle di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865 numero 2359 modificata dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188.

Art. 6.

*Termine di ultimazione*

Le opere saranno iniziate entro l'anno 1921 e dovranno essere compiute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto d'obbligo.

Potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici, proroghe per l'ultimazione dell' impianto previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione.

Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito il presente atto di obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare esercizio, il concessionario dovrá richiedere al Ministero dei Lavori Pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 7.

*Constatazioni*

La constatazione di cui al precedente art. 6 da farsi con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici consisterá:

*a*) in una verifica degli impianti della torbiera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso, prevista e stabilita;

A questa verifica interverrá un rappresentante del competente Ufficio Minerario;

*b*) in una verifica dell'impianto nell'interno dello stabilimento per accertare che gli impianti per deposito e scorta del combustibile, nonchè quelli di trasporto e distribuzione degli apparecchi utilizzatori siano costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

*c*) nell'accertamento che tutto il macchinario oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

*d*) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

Si intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale, quella ottenuta con funzionamento del gruppo di unità corrispondenti alla potenza di 3000 Kw da accertarsi con periodi di lavoro di 12 ore durante 7 giorni consecutivi.

Si intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo delle unità installate per una potenza di 4000 Kw per un periodo di tempo non inferiore a novanta minuti nelle 24 ore;

*c*) in una prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare il sopra carico del venti per cento per un periodo di almeno due ore.

Art. 8

*Verbale di constatazione*

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all' articolo 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno inscritti o annessi in allegato integrativo:

*a*) i resultati degli accertamenti e delle prove;

*b*) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all' atto della constatazione ed in dipendenza di quest' ultima fossero state riconosciute necessarie con l' indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con la dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l' impianto, entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

*c*) la indicazione della potenza installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per Kw installato, prevista nell' art. 1 del decreto legge luogotenenziale numero 454 del ventotto marzo 1919.

E, mentre resta fermo che la potenza installata è stabilita in quattromila (4000) Kw, si consentirà su tale potenza, resultante dagli accertamenti di cui all'art. 7, una tolleranza massima

Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata il Ministero del Lavori Pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Art. 9.

*Verbale supplettivo*

Quando, in relazione al disposto della lettera (*b*) del precedente art. 8 sia espressa in verbale la dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta o di modificazione, l'ingegnere Trona Vittorio rinnoverà dopo eseguiti tali lavori l'avviso di cui all'ultimo punto dell'articolo 6, e sarà provveduto a nuova constatazione supplettiva con conseguente compilazione di nuovo verbale in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli 7 ed 8. Le constatazioni supplettive potranno essere limitate alle varianti ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non interessino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

Art. 10.

*Periodo di garanzia*

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto il quale in tale periodo di garanzia deve funzionare continuamente in regime normale, sarà eseguita una nuova constatazione per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale che avrà effetto anche per quanto riguarda la corresponsione afferente allo esercizio dell'impianto.

Art. 11.

*Sovvenzione*

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del Decreto Legge Luogotenenziale numero 454 del 28 marzo millenovecentodiciannove (1919) è fissata in complessive Lire Centocinquanta - 150.00 per Kw installato, e quindi, complessivamente a lire seicentomila L. 600.000 - annue così ripartite:

*a*) quota fissa per l'impianto lire novanta (L. 90)

*b*) per ogni Kw installato quale risulta dal progetto e quale deve resultare confermato dal verbale di cui al precedente articolo 8, o dall'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 4000 Kw con un ammontare annuo di lire Trecentosessantamila (L. 360.000), salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8.

A tale quota sono estensibili a termine dell'articolo 1 penultimo comma del Decreto n. 454 del 28 marzo 1919. le concessioni di cui all'art. 6 decreto luogotenenziale del 12 febbraio 1919 numero 242, costituito dell'art. 53 del Regio Decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919 n. 1261, da applicarsi con le modalità esplicative del Regio Decreto 24 aprile 1921 numero 700;

*c*) quota per l'esercizio di centesimi due (cent. 2) per ogni Kwh prodotto fino ad un massimo di dodici milioni di Kwh per ogni anno, e cioè fino ad uno ammontare annuo massimo di lire Duecentoquarantamila (L. 240.000); e la decorrenza di tale quota di sovvenzioni avrà luogo dalla data del precedente verbale di cui all'art. 8 ed eventualmente a quello di cui all'art. 9 nel quale sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 12.

*Durata della sovvenzione.*

La sovvenzione di cui al precedente art. 11 è fatta per anni 20.

Art. 13.

*Pagamento della sovvenzione*

Il pagamento della quota fissa per l'impianto è fatto annualmente insieme a quello della quota mobile.

La quota *b*) di sovvenzione di cui al precedente art. 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei Lavori Pubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti.

Nessun compenso sarà dovuto per altro alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle relative necessarie pratiche amministrative.

Art. 14.

*Inadempienze*

La Ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei Lavori Pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alle modalità di utilizzazione.

Nel caso di sospensione o di gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenze e per colpa della Ditta concessonaria, il Ministero dei Lavori Pubblici potrà, a suo giudizio insindacabile, ridurre o sopprimere temporaneamente la corrisposta della quota di sovvenzione relativa all'esercizio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 11 anche se maturata, e potrà altresì subentrare nel possesso dell'impianto termo elettrico sovvenzionale. In tale ultimo caso alla Ditta concessionaria verrà corrisposta la parte presunta del costo di impianto che residua, fatta deduzione dell'importo corrispondente al valore capitale realizzato vincolate in tutto o parte la sovvenzione fissa.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria allenasse parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto il Ministero dei Lavori Pubblici potrà far valere l'azione di riservato dominio sull'intero impianto sovvenzionato.

Art. 15.

*Vigilanza.*

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha diritto di vigilanza della Torbiera in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso.

La Ditta concessonaria consentirà e faciliterà in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo dell'erogazione dell'energia sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati a cura dell'amministrazione finanziaria.

All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termine della legge 8 agosto 1915 da parte degli agenti di Finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture e le eventuali osservazioni o riserve di detti agenti.

Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato al Ministero dei Lavori Pubblici entro otto giorni dalla data della loro compilazione. La vigilanza nei riguardi della polizia mineraria spetta al Distretto minerario competente.

Art. 16.

*Partecipazione dello Stato agli utili*

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto luogotenziale del 12 febbraio 1919 numero 242 costituito con l'articolo 52 del decreto 9 ottobre 1919 n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti aumentato delle somme passate alla riserva e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 %) del capitale supposto effettivamente sborsato intendendosi per tale il costo presunto dell'opera di lire sedici milioni (L. 16.000.000).

A tale fine il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, si terrà separato da quello della Torbiera e dalle altre attività sociali.

Art. 17.

*Bilanci*

La Ditta concessionaria dovrà comunicare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici entro un mese dalla approvazione del bilancio i risultati della gestione dell'azienda.

Il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato che verrà portata in deduzione della più prossima sovvenzione da corrispondersi.

Sarà in facoltà del Ministero dei Lavori Pubblici di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda e la Ditta concessionaria dovrà somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti. pena la sospensione della sovvenzione non vincolata ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 18.

*Cessione a terzi di parte della sovvenzione*

E' fatta facoltà alla Ditta concessionaria, previa autorizzazione da concedersi dal Ministero dei Lavori Pubblici sentito quello del Tesoro, di fare operazioni garentite sulla parte di sovvenzione fissa di cui all'articolo 11.

Le obbligazioni che venissero eventualmente emesse con il vincolo della sovvenzione governativa esclusivamente, per costruzione delle opere contemplate nel presente disciplinare e dichiarate sovvenzionabili sono soggette alla tassa di negoziazione di lire una e centesimi venti (L. 1,20 %) per mille (decimi compresi).

Art. 19.

*Cessioni e mutui*

Nel caso di cessione della sovvenzione o di stipulazione di mutui o per tutti gli atti relativi all'acquisto od alla espropriazione dei terreni occorrenti, sia per la coltivazione del giacimento che per la costruzione dell'impianto, verrà applicato un solo diritto fisso di una lira con esenzione del diritto proporzionale di registro (art. 49) del regio decreto legge 9 ottobre 1919 n. 2161.

Art. 20.

*Esenzioni da imposte*

Sono estese all'impianto, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 marzo 1919 n. 454.

Art. 21.

*Energia per usi agricoli*

La Ditta concessionaria dovrà tenere a disposizione del Comitato del Consiglio di Agricoltura di cui all'articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919 n. 1995, trecento Kw (300 Kw) ad un prezzo non maggiore di L. 0.20 (venti centesimi) a Kw da fornirsi a parità di prestazione, al prezzo fatto all'utente più favorito.

Tale energia, se non richiesta per usi [agricoli non potrà essere ceduta a terzi che con contratti annuali previa autorizzazione del Ministero di agricoltura.

Art. 22.

*Energia per elettrificazione ferroviaria*

Il Ministero dei Lavori Pubblici si riserva di [determinare, prima che sia ultimato l'impianto, se intenda acquistare per l'elettrificazione delle ferrovie tutta o parte dell'energia ricavabile dall'impianto stesso.

Nel caso di acquisto il prezzo dell'energia sarà stabilita tenendo presenti anche le norme sancite nel decreto legge 2 maggio 1920 numero 597.

Art. 23.

*Divieto di cessione*

Senza il consenso dell'autorità concedente il concessionario non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, la concessione sotto pena di decadenza, non riconoscendo l'autorità governativa nei suoi riguardi efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta,

Art. 24.

*Controversie*

Tutte le controversie che avessero a sorgere in ordine alla applicazione dei patti della concessione, sia in corso di costruzione, sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una commissione composta di tre membri, nominati uno dalla Ditta concessionaria, uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno con funzioni di Presidente dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 25.

*Spese di concessione e di registrazione*

Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta concessionaria.

Il presente atto di obbligo verrà registrato con la tassa fissa di una lira con esenzione del diritto proporzionale di registro ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919 n. 242 sostituito dall'articolo 49 del Regio Decreto 9 ottobre 1919 n. 2161.

Art. 26.

*Domicilio*

A tutti gli effetti del presente atto di obbligo la Ditta concessionaria Ing. Trona Vittorio fissa la propria sede in Orbetello.

Art. 27.

*Impegnativa*

Il presente atto di obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta concessionaria all'atto della firma, mentre per l'amministrazione del Ministero dei Lavori Pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei Conti il rispettivo decreto di approvazione.

*Preventivo di corso dell'impianto per gassificazione di torba per ricupero di sottoprodotti e produzione di energia elettrica da costruirsi dall'ing. Trona Vittorio a Capalbio (Grosseto).*

PREVENTIVO DI IMPIANTO

| | | |
|---|---|---|
| Macchinario termo elettrico | L. | 6.227.000 |
| Impianto gassogeni | » | 3.650.000 |
| Costruzioni per la centrale | » | 1.250.000 |
| Case operaie e direzione | » | 1.100.000 |
| Servizi diversi | » | 320.000 |
| Dotazione macchinari | » | 180.000 |
| Montaggio e finimento | » | 410.000 |
| Magazzini ed uffici | » | 100.000 |
| Fondazioni muratura e servizi diversi | » | 410.000 |
| Spese di trasporto | » | 253.000 |
| Spese generali | » | 2.100.000 |
| Totale | L. | 16.000.000 |

PIANO DI ESERCIZIO

*Uscite*

| | | |
|---|---|---|
| Rinnovamento 2 % | L. | 320.000 |
| Interesse e ammortamento | » | 1.920.000 |
| Personale | » | 700.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Materiali di esercizio | L. | 434.000 |
| Direzioni e spese generali | » | 310.000 |
| Acido solforico | » | 500.000 |
| Combustibile 36000 tonn. anidri a L. 36 | » | 1.296.000 |
| Totale | L. | 5.480.000 |

*Entrata*

| | | |
|---|---|---|
| Solfato ammonico tonnellate 1850 a L. 1200 | L. | 2.220.000 |
| Catrame tonnellate 1300 a L. 200 | » | 260.000 |
| Energia Kwh 12.000.000 a L. 0,20 | » | 2.400.000 |
| Sovvenzione governativa di L. 150 a Kwh - 150 × 4000 | » | 600.000 |
| Totale | L. | 5.480.000 |

Grosseto, 31 ottobre 1921.

*Visto, il ministro:* MICHELI.

*Ingegnere* TRONA VITTORIO.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1977. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Caserta un Collegio di probiviri per l'industria tessile e della seta.

N. 1982. Regio decreto 24 luglio 1921, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Torgnon deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2480,77 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 3104,77 a decorrere dal 1° ottobre 1920.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari di Pozzallo (Siracusa), Ischitella (Foggia), Tagliacozzo (Aquila), Montelupo Fiorentino (Firenze).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Pozzallo (Siracusa), Ischitella (Foggia), Tagliacozzo (Aquila), Montelupo Fiorentino (Firenze), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Pozzallo (Siracusa), Ischitella (Foggia), Tagliacozzo (Aquila), Montelupo Fiorentino (Firenze);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

---

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vinci (Firenze).

SIRE!

Avendo la Giunta municipale di Vinci, in vista delle gravi condizioni finanziarie del Comune, rassegnato nel maggio scorso le dimissioni, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Altre dimissioni venivano presentate nelle mani del commissario, così che attualmente, dei 20 consiglieri assegnati per legge al Comune, 12 sono dimissionari, ed altri 3 detenuti per procedimento penale in corso.

Non potendosi per condizioni locali dell'ordine pubblico indire le elezioni per la ricostituzione della normale gestione provvisoria del commissario prefettizio, mentre urge provvedere al riassetto dell'azienda comunale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario munito dei più ampi poteri, di cui all'art. 324 della legge comunale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 dicembre scorso, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vinci, in provincia di Firenze è sciolto.

Art 2.

Il sig. cav. rag. Pietro Poda, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

## IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431, che ha approvato il regolamento sull'istruzione media commerciale;

Visti i decreti Ministeriali in data 13, 21, 22 e 30 settembre, 12, 14 e 20 ottobre e 14 novembre 1921, registrati alla Corte dei conti il 15 novembre 1921, reg. n. 7 industria e commercio, fogli nn. 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, e il 18 novembre 1921, reg. n. 7, industria e commercio, fogli nn. 163 e 164, e il 25 novembre 1921, reg. n. 7, industria e commercio, foglio n. 250, con il quale sono stati banditi alcuni concorsi per posti di ruolo vacanti nelle R. Scuole medie commerciali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti per la chiusura del concorso;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È prorogato sino al giorno 28 febbraio 1922 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi:

1. Insegnante di computisteria e ragioneria nel R. Istituto commerciale di Palermo.
2. Insegnante di computisteria e ragioneria nel R. Istituto commerciale di Feltre.
3. Insegnante di computisteria e ragioneria nel R. Istituto commerciale di Bari.
4. Insegnante di lingua tedesca nel R. Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino.
5. Insegnante di lingua tedesca nel R. Istituto commerciale di Firenze.
6. Insegnante di lingua inglese nel R. Istituto commerciale di Genova.
7. Insegnante di lingua francese nel R. Istituto commerciale di Firenze.
8. Insegnante di istituzioni economiche ed istituzioni di diritto nel R. Istituto commerciale di Feltre.
9. Insegnante di istituzioni economiche e istituzioni di diritto nel R. Istituto commerciale di Milano.
10. Insegnante di scienze naturali, fisiche, chimiche e merceologia nel R. Istituto commerciale di Feltre.
11. Insegnante di scienze naturali e merceologia nella Regia scuola commerciale « Emilia Peruzzi » in Firenze.
12. Insegnante di geografia fisica politica e commerciale nel R. Istituto commerciale di Palermo.
13. Insegnante di tecnica commerciale nel R. Istituto commerciale di Milano.
14. Segretario-economo nei RR. Istituti commerciali di Milano e di Palermo e nelle RR. Scuole commerciali di Ancona, Torino, Napoli e Santa Margherita Ligure.
15. Segretario-economo nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

Il direttore generale del commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 1922.

*Il ministro*
BELOTTI.

## IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del R. decreto legge 2 maggio 1920, n. 695, modificato col R. decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1871, circa l'istituzione dell'Ufficio di verifica e compensazione previsto dalla sezione III della parte X del Trattato di pace di Versailles;

Sulla proposta del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace;

DECRETA:

La ritenuta per rischi, spese e diritti a favore dell'ufficio italiano di verifica e compensazione sulle somme dovute ai creditori italiani, è stabilita nella misura del 3 0[0 sull'ammontare integrale delle somme ammesse a pagamento, interessi compresi per singolo creditore.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 30 novembre 1921.

*Il ministro del tesoro*
DE NAVA.
*Il ministro dell'industria e commercio*
BELOTTI.

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 32 delle legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Visto l'art. 15 del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636;

Sentito il ministro per l'industria ed il commercio;

DECRETA:

Le cooperative edilizie ferroviarie per quanto concerne l'assegnazione dei contributi statali e la equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche adotteranno le norme contenute nel R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, applicandole nel modo qui appresso indicato:

### CAPO I.

### Criteri per l'assegnazione dei contributi

#### Art. 1.

Per ogni regione si sommerà l'importo dei capitali pei quali le Cooperative edilizie ferroviarie hanno avanzato domanda entro il termine di legge del 31 marzo 1921, senza tener conto se siano state o no soddisfatte.

Prendendo a base la somma dei capitali come sopra calcolati, si determinerà la quota proporzionale che competerebbe ad ogni regione sulla somma di L. 15.100.000 (sebbene già in parte erogata) che rappresenta la totalità dei fondi assegnati pel pagamento dei contributi statali, dall'art. 5 della legge 5 ottobre 1920, n. 1432, dall'art. 1, comma 2°, della legge 7 aprile 1921, n. 463, e dall'art. 28, lettera c) della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Dalla quota di competenza di ogni regione si dedurrà la somma dei contributi già concessi alla regione stessa, nonchè quella per i mutui suppletivi indispensabili per ultimare le costruzioni in corso e la cifra residuale rappresenterà il contingente regionale.

Questo contingente sarà però ridotto per le regioni che, tenuto anche conto dei mutui ad esse concesse col contributo statale tratto dal fondo generale di 15 milioni stanziato nel bilancio del Ministero dell'industria anteriormente alla legge 5 ottobre 1920, n. 1432, verrebbero ad avere assegnati capitali per un ammontare di più di 40 milioni.

Tale riduzione sarà fatta proporzionalmente all'ammontare dei

capitali suddetti e sarà tale da consentire il completo finanziamento delle regioni meno dotate entro i limiti delle domande presentate a tutto il 31 marzo 1921.

Il piano di assegnazione dei contributi alle singole regioni in base ai criteri di calcolo sopra indicati risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per rendere possibile l'accoglimento del maggior numero delle domande meritevoli di considerazione, l'importo dei progetti presentati da qualsiasi Cooperativa potrà essere limitato alle esigenze di un programma costruttivo di immediata attuazione su parere tecnico dei funzionari competenti e sentita la Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia entro i limiti del contingente regionale determinato in base alle disposizioni del precedente articolo, le domande presentate dalle varie Cooperative per somme non superiori a L. 500,000, potranno essere accolte per intero.

Il contingente regionale sarà erogato soddisfacendo, con riserva delle eventuali riduzioni di cui al presente articolo, le domande nel seguente ordine di precedenza:

1° quelle relative a Cooperative di centri ferroviari che non hanno avuto ancora nulla;

2° quelle di Cooperative di mutilati ed invalidi di guerra;

3° quelle di Cooperative per le quali alla data di pubblicazione del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636 abbiano iniziato le costruzioni o abbiano acquistato l'area.

Art. 3.

Tutte le domande di Cooperative devono essere completate con l'invio alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato di un elenco dei soci che, a costruzioni finite, risulteranno assegnatari di alloggi con le indicazioni relative al grado, allo stipendio, o pensione e alle eventuali cessioni esistenti.

Art. 4.

I provvedimenti che importino gestione dei fondi assegnati per concorrere alla costruzione di case popolari ed economiche dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dai precedenti atti legislativi, saranno emessi sentito il parere della Commissione per la edilizia popolare ed economica istituita presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato.

CAPO II.

## Norme per mantenere i costi delle costruzioni finanziate in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano di opera

Art. 5.

L'aggiudicazione dei lavori di costruzione delle case da parte di Cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato dovrà avvenire esclusivamente mediante gare ad offerte di prezzi od a ribasso sui prezzi stabiliti dalla stazione appaltante, escludendo qualunque forma di contratto a rimborso di spesa, fra almeno cinque Ditte, ed i capitolati speciali e gli atti definitivi di appalto dovranno riportare l'approvazione della Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Col preventivo benestare dell'Amministrazione ferroviaria, però, la gara potrà essere omessa per i generi di lavoro di secondaria importanza il cui ammontare non superi, nella sua interezza, le cinquantamila lire.

Art. 6.

Nei capitolati speciali che debbono far parte dei contratti di aggiudicazione dei lavori, di cui all'articolo precedente, dovranno essere indicati i prezzi unitari, di preferenza globali, riferiti al minor numero possibile di voci e comprendenti tutto quanto occorre per ciascun lavoro completamente finito.

L'amministrazione ferroviaria, ove non abbia altri elementi di raffronto, potrà chiedere che ai capitolati speciali predetti siano unite le analisi dei prezzi con tutti gli elementi necessari, almeno per le categorie di lavori che hanno maggiore importanza nell'appalto.

Dovrà essere prescritta la revisione dei prezzi a periodi non inferiori a sei mesi, nè superiori ad un anno; nelle revisioni dovrà però rimanere invariato il compenso all'Impresa per spese generali ed il suo beneficio quale risulta dal contratto, salvochè la revisione porti una diminuzione dei prezzi.

I nuovi prezzi concordati colle Imprese in seguito alle revisioni periodiche dovranno essere approvati dai Consigli di amministrazione delle Cooperative e dalla Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

I compensi di progetto e di direzione dei lavori delle Cooperative edilizie che abbiano ottenuto il contributo dello Stato, quando vadano a carico dei mutui, dovranno riportare l'approvazione della suddetta Commissione.

Art. 8.

Quando i prezzi unitari elementari delle costruzioni delle cooperative edilizie aggiudicate con contratti anteriori alla data del presente decreto, per effetto delle successive revisioni abbiano raggiunti limiti non più in relazione con i conti delle mercedi e delle materie prime, potrà la Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato negare il nulla osta alle somministrazioni sui mutui fino a quando non siano stati concordati fra la Cooperativa e l'Impresa nuovi prezzi ritenuti equi dalla Commissione medesima

Art. 9.

Intervenendo a favore di una Cooperativa una nuova concessione di mutuo e di contributo, le condizioni stipulate dalla medesima, tanto colle Imprese quanto colle Direzioni dei lavori, non possono estendersi ai nuovi mutui, sia che essi debbano servire a far fronte ai maggiori costi delle materie prime e della mano d'opera, sia che vengano destinati ad un ampliamento del programma costruttivo, senza l'autorizzazione della Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che potrà prescrivere eventualmente nuove gare.

Art. 10.

I disegni definitivi delle costruzioni non potranno essere modificati senza speciale autorizzazione dell'anzidetta Commissione, la quale potrà disporre che la spesa per le varianti sia esclusa dal mutuo. Delle varianti d'una certa importanza sarà data comunicazione al Ministero per l'industria e commercio.

Art. 11.

Le cooperative edili ferroviarie che abbiano ottenuto mutui dovranno seguire le norme amministrative e contabili vigenti presso l'Amministrazione ferroviaria per la esecuzione dei propri lavori.

Art. 12.

La Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è chiamata a deliberare oltre che nei casi tassativamente indicati nei precedenti articoli, su ogni altro provvedimento concernente i

contratti, i capitolati, i prezzi, da emanare in base alle disposizioni del presente capo.

Art. 13.

Le deliberazioni prese dalla suddetta Commissione in base al disposto degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto, dovranno riportare il visto del direttore generale delle ferrovie dello Stato, ed essere comunicate al Ministero dell'industria e commercio agli effetti del contributo statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 dicembre 1921.

*Il ministro*
MICHELI.

Allegato.

TABELLA di assegnazione delle disponibilità alle Cooperative edilizie ferroviarie, proposta dalla speciale Commissione per l'edilizia popolare ed economica istituita presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato a norma dell'art 15 del R. decreto n. 1636, dell'8 novembre 1921.

*Le cifre sono espresse in milioni, decimi, centesimi e millesimi di milioni.*

| REGIONI | Mutui assegnati e deliberati | | Mutui richiesti e non ancora concessi | Mutui suppletivi necessari per ultimare le costruzioni secondo i progetti approvati | Totale delle colonne 2-*bis* — 3 — 4 | Quota proporzionale sui fondi globali assegnati pel contributo governativo | Contributi assegnati per mutui della colonna 2-*bis* | Contributi per mutui suppletivi della colonna 4 | Totale contributi (7 + 8) | Contingente di contributo per nuove costruzioni e per mutui suppletivi assegnabili ad ogni regione (6 — 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Con contributo di cui all'art. 30 del R. D. legge 30-XI-1919, n. 2318 | Con contributo sui fondi riservati alle cooperative di ferrovieri | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *2-bis* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **Piemonte** . . . . | 6.60 | 3.22 | 47.61 | 3.41 | 54.24 | 1.370 | 0.089 | 0.094 | 0.183 | 1.187 |
| **Lombardia** . . . . | 5.90 | 36.74 | 21.23 | 8.28 | 66.25 | 1.674 | 1.010 | 0.228 | 1.238 | 0.436 |
| **Veneto** . . . . . . | — | 6.10 | 30.80 | 2.82 | 39.72 | 1.003 | 0.168 | 0.077 | 0.245 | 0.758 |
| **Liguria** . . . . . | — | 7.20 | 2.50 | 6.73 | 16.43 | 0.415 | 0.198 | 0.185 | 0.383 | 0.032 |
| **Emilia** . . . . . . | 2.00 | 1.90 | 27.43 | 1.20 | 30.53 | 0.771 | 0.052 | 0.033 | 0.085 | 0.686 |
| **Toscana** . . . . . | 6.00 | 4.72 | 17.21 | 3.02 | 24.95 | 0.630 | 0.130 | 0.083 | 0.213 | 0.417 |
| **Marche** . . . . . | 1.35 | 0.15 | 14.36 | 0.63 | 15.14 | 0 382 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.361 |
| **Umbria** . . . . . | — | — | 4.80 | — | 4.80 | 0.121 | — | — | — | 0.121 |
| **Lazio** . . . . . . | 60.25 | 94.57 | 90.28 | 25.77 | 210.62 | 5.320 | 2.601 | 0.709 | 3.310 | 2.010 |
| **Abruzzo** . . . . . | — | 5.50 | 8.00 | 4.84 | 18.34 | 0.463 | 0.151 | 0.133 | 0.284 | 0.179 |
| **Campania** . . . . | — | 34.43 | 29.18 | 15.16 | 78.77 | 1.990 | 0.947 | 0.417 | 1.364 | 0.626 |
| **Puglie** . . . . . . | — | — | 10.47 | — | 10.47 | 0.264 | — | — | — | 0.264 |
| **Basilicata** . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Calabria** . . . . . | — | — | 8.00 | — | 8.00 | 0.202 | — | — | — | 0.202 |
| **Sicilia** . . . . . . | — | 12.00 | 1.50 | 6.00 | 19.50 | 0.495 | 0 330 | 0.165 | 0.495 | 0.000 |
| **Sardegna** . . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totali . . . | 82.10 | 206.53 | 313.37 | 77.86 | 597.76 | 15.100 | 5.680 | 2.141 | 7.821 | 7.279 |

*N.B.* — Nelle cifre della colonna 5 non sono compresi i mutui di cui alla colonna 2, perchè essendo stati accordati col contributo statale tratto dal fondo generale di 15 milioni stanziato nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio anteriormente alla legge 5 ottobre 1920, n. 1432, furono già inclusi nella tabella allegata al R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636. Nelle cifre della colonna 10 sono comprese anche le quote da assegnarsi a titolo di contributo sugli interessi capitalizzati di cui all'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

*Il ministro*: MICHELI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

*Divieto di esportazione.*

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Bergamasco, Bubbio, Cassinasco, Castelnuovo Bormida e Ponti, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di artiglieria.*

**Tenenti.**

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Pascale Arnaldo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ragusa Salvatore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'11 ottobre 1921.

Pulcini Paolo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Amisano Paolo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1920.

Amisano Paolo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 14 novembre 1920 con decorrenza assegni dalla stessa data.

Amisano Paolo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1921.

Spinetti Giorgio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio.

Spinetti Giorgio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Rossi Ottorino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 14 novembre 1921 e richiamato in servizio dal 15 novembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 novembre detto.

Cionci cav. Renato, tenente. l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 dicembre 1918, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pezzi Enrico, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 26 settembre 1921.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Crivari Eugenio, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 25 agosto 1920 nella parte relativa al tenente di complemento di cui sopra nominato con tale grado in servizio attivo permanente per merito di guerra (a sua domanda).

Sottotenenti.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Buongiorno Gennaro, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° giugno 1919 con riserva di anzianità relativa.

Blasco Alfredo, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° ottobre 1920 con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Fadda Luigi, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 8 settembre 1921 per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Falcone Erminio, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 8 settembre 1921 nella parte relativa alla nomina in servizio attivo permanente.

(Ruolo tecnico).

Colonnelli.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Sacco cav. Luigi, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 gennaio 1921, richiamato in servizio dal 3 ottobre 1921 con decorrenza assegni dal 16 ottobre detto.

*Arma del genio.*

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Tassinari cav. Giovanni, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 12 novembre 1921, che lo richiamava in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° novembre 1921.

Tassinari cav. Giovanni, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1921.

Capitani.

Di Leo Pasquale, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 10 febbraio 1921 e richiamato in servizio effettivo dall'11 febbraio 1921 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Lelli Alberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 30 settembre 1921.

Romano Nicola, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito. a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 1° dicembre 1921.

Tenenti.

Russo Silverio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1921.

Russo Silverio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 14 agosto 1921 e richiamato in servizio dal 15 agosto 1921 con decorrenza assegni dal 16 agosto detto.

*Arma aeronautica.*

Maggiori.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Coronati cav. Emilio, maggiore. l'anzianità nel grado di maggiore stabilita al 16 marzo 1918 con decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918 e R. decreto 27 giugno 1920 è rettificata al 16 settembre 1917 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Avorio cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per riduzione quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° dicembre 1921.

*Personale permanente dei distretti.*

Colonnelli.

Con R. decreto del 24 luglio 1921:

Azzalini cav. Antonio, colonnello, è collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 12 marzo 1921.

CORPO SANITARIO MILITARE.

*Ufficiali medici.*

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

I seguenti tenenti colonnelli medici sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 31 dicembre 1921:
Gaggia cav. Mario — Barzotti cav. Vincenzo.

Maggiori.

Asso cav. Ermenegildo, maggiore medico, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio dal 21 giugno 1920, richiamato in servizio attivo dal 21 dicembre 1921.

I seguenti maggiori medici sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 31 dicembre 1921:
Bottari cav. Carlo — Romeo cav. Giambartolo — Francò vav. Vincenzo.

Capitani.

Tedeschi Giacomo, capitano medico in aspettativa per infermità temporanenee non provenienti da cause di servizio dal 29 maggio 1920, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 29 settembre 1921.

Campobasso Francesco, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 1° gennaio 1922 ed inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Angelini Antonio, capitano medico in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 maggio 1921, richiamato in servizio attivo dal 9 novembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Tedeschi Nicola, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

*Personale civile tecnico dei depositi allevamento stalloni.*

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Dolfi Annibale, agente di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, dal 15 ottobre 1921, con l'assegno annuo di L. 3100 corrispondente alla metà dello stipendio di cui è provvisto.

*Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.*

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Miatton Enrico, archivista, in aspettativa per infermità dal 1° ottobre 1920, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1921, con lo stipendio annuo di L. 5635.

*Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.*

Zolli Pietro, primo ufficiale d'ordine, in aspettativa per infermità dal 1° giugno 1920, richiamato in servizio dal 25 novembre 1921.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.
*Arma di fanteria.*
Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Colonnelli.

Zocca cav. Aroldo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 luglio 1920, ed inscritto nella riserva.

# MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 20). **3ª pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 0[0 | 67370 | 5205 — | *Debernardi José* fu Angelo, dom. a Lima | *De Bernardis Giuseppe*, ecc., come contro |
| 3,50 0[0 | 532405 | 220 50 | Colli *Ernesta* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Tarditi Marianna di Carlo, ved. di Colli Pietro, domiciliata in obbio (Pavia) | Colli *Marianna-Ernesta* fu Pietro, minore, ecc., come contro |
| » | 340642 | 35 — | Bargis Isolina di Pietro, *nubile*, domic. a Fossano (Cuneo) | Bargis Isolina di Pietro, *minore*, sotto la patria potestà, ecc. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1921. *Il Direttore generale*: GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

*Direzione generale del Debito pubblico.*

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale di seconda emissione n. 1692 di L. 1500 rilasciato a favore di Cavadini Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, doveva invece essere intestata a Cavadini Rosa-Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, e ciò in base all'atto di notorietà in data 23 dicembre 1921, reso innanzi la R. pretura del 2° mandamento di Como.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del buono suddetto perchè scaduto, a favore e con quietanza di Cavadini Rosa-Maria ora maggiorenne.

Roma, 9 gennaio 1922.

*Per il direttore generale.*
CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette*
**Con R. decreto del 6 settembre 1921:**

Cantone Pietro, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per giorni 45 dal 20 luglio a tutto il 3 settembre 1921.

**Con R. decreto dell'8 settembre 1921.**

Fioretti Dante, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi sei dal 10 settembre 1921.

Marcone Pasquale, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per un mese dal 15 agosto a tutto il 14 settembre 1921.

**Con R. decreto del 19 settembre 1921:**

Caruso Mario, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi due dal 1° agosto 1921.

Cavallari Paolo, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per motivi di famiglia, confermato in aspettativa per altri quattro mesi dal 1° ottobre 1921.

Racheli Enrico, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi sei dal 4 settembre 1921.

Barzaghi Enrico, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per motivi di famiglia, confermato in aspettativa dal 1° a tutto il 27 agosto 1921.

D'Anna Salvatore Ugo, applicato delle imposte dirette, è, sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri quattro mesi dal 1° giugno 1921.

Greco Mario, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi tre e giorni quattro dal 16 marzo 1921.

Giannone Umberto, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri sei mesi dal 1° settembre 1921.

# MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 187 59 | Dinari | — |
| Londra | 96 75 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 444 10 | Belgio | 181 — |
| Spagna | 341 — | Olanda | — |
| Berlino | 12 35 | Pesos oro | — |
| Vienna | 0 82 | Pesos carta | 7 975 |
| Praga | 38 50 | New York | 22 93 |

Oro . . . . . . 442 44.

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 71 70 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 76 02 | — |

## CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 187 86 | Dinari | — |
| Londra | 97 27 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 445 83 | Belgio | 180 — |
| Spagna | 344 — | Olanda | 8 45 |
| Berlino | 12 33 | Pesos oro | 17 39 |
| Vienna | 0 83 | Pesos carta | 7 65 |
| Praga | 38 80 | New York | 23 09 |

Oro . . . . . . 445 53.

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 71 67 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 76 13 | — |

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.